



COMUNE DI VIGASIO

Via I. Montemezzi, 17 – 37068 – Vigasio (Vr)
Ufficio Tributi – Tel. 045.7363700 – Email: tributi@comune.vigasio.vr.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

NOTA INFORMATIVA ANNO 2020

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 4 giugno 2020 è stato approvato, ai sensi del 27 dicembre 2019 n. 160, il **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU"** a cui si rimanda per ogni indicazione relativa all'imposta.

Con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 4 giugno 2020 sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020.

Alla luce dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 e delle notevoli difficoltà economiche e sociali conseguenti, l'Amministrazione Comunale, con le delibere di Giunta Comunale n. 45 del 6 giugno 2020 e n. 56 del 10 giugno 2020 ha differito il termine di versamento **dell'acconto IMU al 16 ottobre 2020** per tutti gli immobili soggetti all'imposta, con esclusione dei **fabbricati di categoria catastale "D" per i quali, rimane confermata la scadenza del 16 giugno 2020** in quanto compresi della quota di competenza dello stato. Per quanto detto sopra i versamenti effettuati entro le scadenze indicate saranno ritenuti tempestivi.

In ogni caso il pagamento della prima rata IMU dovrà essere effettuato utilizzando le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2020 con la delibera sopra indicata. In particolare, le aliquote sono rimaste invariate rispetto le precedenti annualità e la loro determinazione risulta frutto dell'accorpamento dell'IMU e della TASI questa abolita dall'art. 1, comma 738, della legge 160/2019. Anche la quota di competenza dello stato relativa i fabbricati di categoria "D" rimane invariata.

Le aliquote e le detrazioni stabilite per il corrente anno sono le seguenti:

Tipologia immobile	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,58%
Abitazione principale e relative pertinenze (altre categorie catastali)	ESENTE
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (escluse D/5, D/8, ONLUS, IPAB)	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo delle categorie catastali D/5 e D/8	1,06%
Altri fabbricati	1,04%
Terreni agricoli	0,86%
Aree edificabili	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	0,00%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
- g) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita con riferimento al valore minimo indicato nei paragrafi che seguono.
- h) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

SCADENZA VERSAMENTO E MODELLO F24

Come sopra anticipato le scadenze del versamento dell'acconto sono differenziate a seconda della categoria di appartenenza dell'immobile soggetto a tributo mentre il termine di scadenza del saldo rimane invariato. Pertanto le scadenze dei versamenti sono le seguenti:

Scadenza versamento acconto	16 ottobre 2020 per tutti gli immobili escluse le cat. "D"
Scadenza versamento acconto	16 giugno 2020 per i fabbricati di categoria "D"
Scadenza versamento saldo	16 dicembre 2020 per tutti gli immobili.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre utilizzando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2020. Il versamento a saldo va fatto a conguaglio per l'intero anno, utilizzando le medesime aliquote.

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota ed al periodo di possesso per l'anno stesso e l'imposta non è dovuta se l'importo complessivamente dovuto per l'anno è uguale o inferiore a Euro 12,00.

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato, quando prevista, va effettuata avvalendosi del modello F24.

Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi codici tributo sotto elencati:

F24 – CODICI TRIBUTO

Abitazione principale e pertinenze cat. A/1-A/8-A/9
 Terreni agricoli
 Aree Fabbricabili
 Altri Fabbricati
 Fabbricati categoria D
 Imu interessi da accertamento
 Imu sanzioni da accertamento

COMUNE STATO
 codice 3912
 codice 3914
 codice 3916
 codice 3918
 codice 3930 codice 3925
 codice 3923
 codice 3924

DICHIARAZIONE IMU

Il termine di presentazione della dichiarazione 2020 è stato fissato al 30 giugno 2021.

Limitatamente invece ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU

Il valore delle aree edificabili è stato definito con delibera di Giunta n. 157 del 12 dicembre 2017 e, anche per l'anno corrente 2020, si adottano i valori riportati nella tabella che segue.

DESTINAZIONE URBANISTICA DI PIANO DEGLI INTERVENTI	VALORI (Euro/mq.)
Zona Residenziale Consolidata	100,00
Zona Espansione Residenziale * – i.f. = <1,00< 1,50 (aree non convenzionate / stralci convenzionati non iniziati)	42,00
Zona Espansione Residenziale – i.f. > 1,50 (aree non convenzionate)	63,00
Zona Espansione Residenziale * – i.f. = <1,00< 1,50 (aree convenzionate / stralci convenzionati iniziati)	120,00
Zona Espansione Residenziale – i.f. > 1,50 (aree con strumento urbanistico convenzionate)	144,00
D1 – Industriale Artigianale e commerciale di Completamento	70,00
D2 / D2s – Industriale Artigianale di espansione (aree non convenzionate)	30,00
D2 / D2s – Industriale Artigianale di espansione (aree con strumento attuativo convenzionato)	85,00
D5 / D7 – Agroalimentare / Agroindustriale (aree non convenzionate)	21,00
D5 / D7 – Agroalimentare / Agroindustriale (aree con strumento attuativo convenzionato)	60,00
F12 – Autodromo (aree non convenzionate)	15,00
F12 – Autodromo (aree con strumento attuativo convenzionato)	30,00
F1 / F2 / F3 / F4 / F7	15,00

* Nella zona Espansione Residenziale sono comprese anche la zona per l'edilizia sperimentale, eventuali zone PEEP e le aree di espansione residenziale approvate con i Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica.

** Per le manifestazioni di interesse accolte con la variante al Piano degli Interventi approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. n. 27 del 4 giugno 2016, il valore va parametrato alla destinazione urbanistica assegnata in rapporto all'effettivo indice di edificabilità risultante. A titolo puramente esemplificativo, se ipoteticamente ad un terreno di 500 mq in zona Residenziale Consolidata è stato attribuito un volume edificabile di 50 mc, il valore conseguente sarà così calcolato:
 $50/500 = 0,10 \cdot 100,00 = 10,00$ Euro/mq.